

ignori

Ho l'onore di presentare alla Camera, giusta gli ordini del Re, un progetto di Legge inteso a regolare l'avanzamento nell'Esercito di terra. Il Governo avrebbe desiderato di soddisfare prima d'ora all'obbligo assunto di presentare questo progetto, se non che il lungo profondo esame a cui fu sottoposto per parte del Congresso Consultivo permanente della guerra diede luogo ad un indugio che dall'una parte è largamente compensato dai miglioramenti che le illuminate discussioni di quel corpo vi hanno introdotto.

Senza entrare ora a discorrere dell'importanza per se manifesta della legge sull'avanzamento rispetto all'Esercito, mi farò a svolgere fuintamente le considerazioni, da cui si mosse nella compilazione del presente progetto, e che si possono ridurre sostanzialmente allo scopo di chiamare per quanto possibile alle cariche dell'Esercito uomini capaci a ben esercitarle e di garantire ai militari stepi quei vantaggi della carriera cui abbiano ragione per loro servizi e per loro meriti.

Auzitutto il progetto di legge provvede

col primo titolo di <sup>b)</sup> *officiere*. Dall'avanzamento a qualsiasi grado che non sia idoneo ad esercitare le incumbenze. A tale effetto questo principio assoluto è posto nell'art. 1<sup>o</sup> in capo della legge, siccome norma essenziale d'ogni avanzamento.

Si prescrive inoltre nello stesso articolo che il modo di accertare cotale idoneità sia determinato per via di regolamento servito con Decreto del Re. E po' infatti sarà luogo, giusta i diversi gradi le varie armi, le altre circostanze del servizio e parecchie minuzie prescrizioni le quali non potrebbero per certo esser contemplate dalla legge.

Una condizione però viene per tutti i militari prescritta dalla legge, cioè che neuno possa esser promosso a grado superiore, se non dopo aver servito un certo spazio di tempo nel grado immediatamente inferiore, il quale è di un anno per l'avanzamento ai gradi di caporale e di sott'ufficiale, di due anni per l'avanzamento a quelli di Sottotenente, capitano, Tenente Colonnello e Colonnello, di quattro per i Maggiori, di tre anni per i gradi di Ufficiale Generale.

Nel grado di sott'ufficiale sono compresi gli impieghi di Sergente, furiere, e furiere Maggiore, e spettava al regolamento accennato all'art. 1<sup>o</sup> Determinare più minutamente le norme da osservarsi nel

graduato passaggio dall'uno all'altro  
di tali impieghi.

L'avanzamento, o la nomina al  
grado di sottotenente è sotto posto a due  
condizioni

1.<sup>o</sup> che l'aspirante a quel grado abbia  
compiuto l'età di 18 anni, nella quale  
appare anche per l'esempio di altre  
nazioni, che un giovane d'ingegno  
possa aver acquistate le cognizioni  
necessarie alle incumbenze di quella  
carica.

2.<sup>o</sup> che soddisfaci alle condizioni  
d'uscita dagli istituti mil.<sup>ari</sup>, ovvero abbia  
servito almeno per due anni come sott'  
ufficiale.

Il tempo di servizio prescritto per  
l'avanzamento agli alti gradi fu propor-  
zionato in guisa che il militare avesse  
tempo ad acquistare in ciascun grado le  
cognizioni, e l'attitudine necessarie all'avan-  
ciamento, che si avesse modo di conferne  
con certezza l' idoneità ed i meriti, e ad un  
tempo fosse agevolata la carriera ai  
giovani di merito segnalato in guisa che  
potessero giungere ai gradi superiori dell'  
armata uomini abili e di età ancor  
vigorosa.

Ma però si ha ragione di temere  
avanzamenti soverchiamente rapidi,

essendo che sarà ben difficile, che un  
uffiziale possa godere in tutto il corso  
della carriera il favore del minimum  
di tempo prescritto per ciascuna promo-  
zione.

Le eccezioni a tali regole contenute  
negli art. 12. e 13 sembrano per se  
così ovvie da non richiedere alcuna  
spiegazione.

Così determinate le condizioni  
a cui deve soddisfare ogni milite per  
essere promosso al grado superiore,  
rimane a determinare se gli uffiziali  
che adempiono a tali condizioni  
debbono essere promossi al grado  
superiore di mano in mano che vi  
avvengano vacanze per semplice  
ordine di anzianità, ovvero se a  
scelta giurata il vario loro merito ed  
attitudine, o finalmente se sia possi-  
bile contemporaneamente i due sistemi in-  
quisiti di rimuovere la maggior parte  
degli inconvenienti dell'uno e dell'  
altro per riunirne invece i vantaggi.

Quest'ultimo avviso ha abbracciato  
il Governo per le ragioni, che verò  
esponendo alla Camera con qualche  
ampiezza, come che fin questa una  
delle più gravi questioni cui dia  
luogo la legge d'arruolamento.

L'avanzamento per anzianità  
è senza dubbio il più atto ad escludere  
l'arbitrio, e la illegittima influenza.  
In tempi in cui non si hanno le  
garanzie proprie del governo  
costituzionale, è anche il più  
idoneo a mantener la concordia  
dell'esercito, escludere le gare private,  
e consolidare le istituzioni militarie  
assicurando a ciascuno una carriera  
più che certa e determinata.

Ma d'altra parte esso ripa-  
ra allo scopo delle istituzioni libe-  
rali, onde è retto il nostro paese,  
le quali non solo mirano a promo-  
vere lo sviluppo ed il perfeziona-  
mento individuale dei cittadini, ma  
espandono a volgerlo in vantaggio  
pubblico, chiamando alle pubbliche  
cariche coloro che meglio segnalau-  
rosi per doti d'animo e d'ingegno  
meglio ancora possono giovare il  
paese all'opera loro. Ora l'avvan-  
zamento per anzianità lungi dalloffimolare  
le emulazioni, l'operosità dei giovani  
sembra al contrario doverne scemar-  
l'ardore e l'entusiasmo

Esso favorisce anzi gli uomini medio-  
cri, se non che simulando a cariche  
superiori alla loro attitudine, non solo  
nuoce al servizio sua obbliga inoltre  
il governo a collocarli anzi tempo a  
riposo con danno loro e dell'erario onera-  
to da gravi pensioni, mentre d'altra  
parte coloro che avrebbero potuto occu-  
pare degnamente quelle cariche vi-  
giungono quando ormai hanno consue-  
mato nei gradi inferiori l'energia  
dell'età virile, e quando già vien meno  
il vigore degli anni, l'ardire e la  
fronterza dell'animo, qualità somma-  
mente desiderabili nei vari comandi  
delle Armate.

Per quanto però siano gravi que-  
ste eccesque in favore del privilegio della  
nobiltà, non ne segue tuttavia che non  
debba osservarsi nella sua applicazione  
una certa misura, e che l'avidità  
non sia da tenersi per se stessa in  
grande considerazione?

L'avidità, ossia il tempo impie-  
gato nel servizio del paese è per se  
medesima un titolo ed un vero merito  
verso il paese medesimo, e sarebbe  
dura ed ingiusta la condizione degli  
Ufficiali subalterni quando non ve-  
dessero loro assicurati i vantaggi in  
quasi che non vengano bristrate

almeno quelle modeste speranze che  
si allentarono alla lunga e pericolosa  
carriera delle armi. Sarebbe ingiusto,  
ed inpolitico escludere da ogni premio  
o lasciare nell'incertezza assoluta  
gli Ufficiali di buona volontà esatti  
e costanti nell'adempimento dei propri  
doveri solo perché tali meriti non  
sono accompagnati da più splendide  
dote, e la fortuna subito loro emuli  
più ricchi di pregevoli qualità. Infel-  
libile conseguenza di tale esclusione  
sarebbe di eccitare soverchiamente l'  
ambizione e l'emulazione individuale  
di scacciare ed allontanare dalla  
carriera militare i giovani che sentono  
modestamente di sé e che non sono  
sempre i meno degni.

Ad evitare gli inconvenienti di due  
sistemi assoluti dell'austerità e  
della clemenza si propone da taluni di  
seguire la legge dell'austerità tem-  
perata con un sistema severo nell'  
accettare l'idoneità, sembrando che  
mentre così viene assicurata la carrie-  
ra, ognuno si escluda in fiore  
tempo quelli che non sono capaci  
di proseguirla.

Ma nell'applicazione di questo  
sistema si prova che se nell'accettare  
l'idoneità si procederà con rigore, molti  
non solo saranno esclusi dall'avanzamento

ramento ma non potranno rimanere  
al loro posto se non in condizione  
non meno che intollerabile, se invece  
si procederà rimproveranti e con indul-  
genza per riguardi alle persone e  
alla loro carriera, il sistema non  
differirà da quello dell'anzianità al-  
soluta, e ne avrà tutti gli inconve-  
nienti.

La condizione pertanto dell'idoneità  
prescritta come già si è detto nella  
legge, la quale gioverà senza dubbio  
a garantire il servizio dalle man-  
fatti conseguenze cui potrebbe condur-  
re l'anzianità od anche la stalla, e  
farà anzi che la stalla stessa non ab-  
bia ad allontanarsi soverchiamente  
dalle speranze cui di naturalmente  
luogo in lungo servizio, non sarebbe  
tuttavia condizione sufficiente a con-  
seguire per se sola lo scio che la  
legge si propone.

Da queste considerazioni discende  
la necessità di introdurre nell'organiza-  
zione dell'esercito insieme coi benefici  
dell'idoneità e dell'anzianità quello  
della stalla così costituirsi  
che concorrono in giusta proporzione  
ad assicurare meriti cui i principi  
dell'anzianità e della stalla concor-  
rono in giusta proporzione ad assi-  
curare da una parte un avvenire



a' tutte i militari capaci e zelanti,  
ed a fargere ad un solo uno stimolo  
al merito, e prepararè ai gradi Superi-  
ori Ufficiali di buone età ed attè  
per rare qualità personali ad eserci-  
tare il comando.

Con questi intendimenti fu consulti-  
lato il Titolo 8: del Progetto di legge  
dove una parte dell'avanzamento fu  
servato all'anzianità una parte alla  
scelta.

All'anzianità fu servato gran parte  
dell'avanzamento nei gradi superiori,  
sia per la minor loro importanza,  
sia perchè il Governo ha minori  
mezzi di essere minutamente infor-  
mato dei meriti di tutti i giovani  
Ufficiali, sia finalmente per lasciare  
loro campo a' svolgere i propri mezzi,  
intellettuali e morali e ad acquistarsi  
meriti certi e lodati. Ciò non di meno  
rimane per sempre alla scelta anche  
in questi gradi uno spazio sufficiente  
perchè i giovani di vero merito, non  
sano salire con una certa rapidità  
ai gradi Superiori.

I gradi poi di Ufficiale Superiore  
e di Ufficiale generale sono tutte  
confeste alla scelta non volendo per  
certo menomarsi al Governo cui  
incombe la responsabilità del servizio  
pubblico la libera scelta di coloro cui

gli affidi le funzioni, indispensabili  
sine cui sono chiamati gli Ufficiali  
svettuti di cotale grado.

S'iova però avvertire che la scelta  
è anche in altra guisa limitata: her-  
nia delle condizioni imposte all'  
avanzamento dal Col. primo per  
modo che esso non potrà esercitarsi  
se non tra coloro che ad essi abbiano  
adempito, circostanza specialmente  
notabile per la promozione al grado  
di Maggiore per cui sono richieste  
quattro anni di servizio nel grado di  
Capitano.

Per l'avanzamento dei sotto Uff.<sup>li</sup>  
dell'esercito al grado di Sottotenente  
non si esigono le prove degli stessi  
esami che sono richieste dagli allievi  
degli Istituti militari.

Per quanto sia desiderabile che  
coloro i quali sono chiamati alla  
carica di Ufficiale siano forniti di  
quel maggior corso di cognizioni  
ed istrucione che a quella carica  
convengono, tuttavia ragionevole  
che ne sia agevolato l'accesso a  
coloro i quali hanno sopportato le  
fatiche dei gradi inferiori sia perche  
sembra ne abbiano l'idoneità, e  
cio' tanto più che la massima  
parte dell'esercito è composta di  
uomini che furono dalle leggi obbligati.

al Militare servizio.

D'altra parte lo sviluppo delle  
nuove Reggimentali e gli effetti che si  
ha ragione di aspettarne rispetto all'  
istruzione ed all'educazione dei S. Uff.  
persuadono al Governo che essi potranno  
concorrere ai gradi di Ufficiale  
senza inconvenienti nel servizio nella  
proporzione stabilita dalla legge.

Del papato l'avanzamento aveva gene-  
ralmente luogo per arma e in tutti  
i gradi, e così venivano per verità  
gli Ufficiali di tutti i Corpi a har-  
tecitare in proporzione fin. Perfetta-  
mente eguale ai benefici dell'avanzamento  
ma gravi considerazioni  
consigliarono di conservare il fin.  
che sia possibile sopra il loro Corpo  
gli Ufficiali, come che la buona  
conoscenza che quindi acquistano  
dei loro subordinati si renda vie più  
fin. idonei a ben governarli, e la  
lunga consuetudine spai. conferisca  
a promuovere quei ricadevoli senti-  
di affetto che non poco importano  
a mantenere la concordia, la disciplina  
ed il comune ben essere. Oltre che - im-  
meditandosi vie più - l'Ufficiale  
per la lunga dimora in uno stesso  
Corpo coll'esistenza del Corpo medesimo  
ne ricaverà l'arra ed incrementi quello  
spirito di Corpo il quale è l'artefice

dal sentimento dell'onore militare  
giova non poco ad incitarlo alle opere  
generose ed a rimuoverlo dalle  
volgarità e vizi.

Queste considerazioni consigliarono  
le disposizioni degli articoli 14 e 16 del  
progetto per cui l'avanzamento al grado  
di Maggiore in tempo di pace ha  
luogo per l'Infanteria, e quella di Capitano  
nella fanteria ha luogo per Brigata, ed  
in tempo di guerra per l'Infanteria nella  
fanteria, sia nella cavalleria.

È ovvio che una più estesa applicazio-  
ne di questo articolo si recava gli stessi  
vantaggi ed era scevra di gravi inconve-  
nienti.

L'avanzamento ai gradi di Uffiziale  
Superiore ha quindi luogo per arma, e  
quello ai gradi di Uffiziale Generale ha  
luogo su tutto l'Armato. Bensì al  
grado di Uffiziale Superiore nella fan-  
teria e nella cavalleria possono anche  
essere chiamati Uffiziali di Stato Maggiore,  
siccome quello che al momento è esclusi-  
vamente di distinti Uffiziali di tutto  
l'Armato può anche all'occorrenza  
somministrarne ai vari Corpi di essa.

Le disposizioni della Sezione prima  
del 2.º Titolo sono per quanto concerne  
gli Uffiziali Generali e Superiori applicabili  
generalmente all'Armato attivo, ma  
(rispetto ai gradi inferiori) non sono

professamente applicabili che alla fanteria ed alla cavalleria sombrette in quest'ultima anche i Cavalleggeri di Sardegna e medesime le condizioni affatto speciali degli altri Corpi s'ichie sono per norme peculiari per l'ammessione e l'avanzamento nei gradi superiori, e talvolta anche nei Superiori. Queste peculiari norme si contengono nella seconda Sezione la quale tratta separatamente dell'ammessione e dell'avanzamento ai gradi di Ufficiale nelle Guardie del Corpo di S. M., nei Carabinieri Reali, nell'Artiglieria, nel Genio, nelle Fucilieri Maggiori, nei Cacciatori Pranchi, nel Corpo di Bandiera e negli Infermieri.

I Sottotenenti Guardie del Corpo di S. M. sono tratti come per lo innanzi dai Sottufficiali dell'Esercito. Il modo di avanzamento nella Compagnia fino al grado di Capitano continua ad essere regolato per Decreto Reale sia per la natura di essa come quella che è specialmente addetta alla persona del Re sia per non entrare in minorità particolare che riuscirebbero inopportune tanto più che non possono esercitare influenza sul rimanente esercito. L'istesso ben si che dovranno pure sempre osservarsi le condizioni generali d'avanzamento prescritte dal titolo primo della legge.

I Sottotenenti del Corpo di Carabinieri

Reali sono tutti tratti dai Marescialli  
d'alloggio del Corpo, i Luogotenenti sono  
tratti per un terzo dai Sottotenenti del  
Corpo, per i due terzi fra i Luogotenenti  
degli altri Corpi. Il numero di Luogo-  
tenenti spendo in questo Corpo superiore  
è pari a quello di Sottotenenti rimane  
un largo adito all'avanzamento di questi  
ultimi. D'altra parte non sarà ammes-  
so nei Carabinieri Reali nessun Ufficia-  
le di altro Corpo che non abbia dato  
buon saggio di sé poiché nessun può  
sperare ammesso se non nel grado di Luogotenente.

Nell'avanzamento dei Sottotenenti  
del Corpo a Luogotenenti e dei Luogotenenti  
a Capitani è fatto un largo  
spazio alla scelta siccome richiede  
naturalmente l'indole del servizio a  
quell'arma affidata.

L'avanzamento quindi fino al grado  
di Colonnello ha luogo esclusiva-  
mente fra gli Ufficiali del Corpo. I  
Colonnelli propongono però anche per tratti  
di Colonnelli degli altri Corpi dell'  
Esercito.

Specialmente si presentava l'avanzamento  
nelle armi di Artiglieria e del  
Genio. Sorgeva in primo luogo il dubbio  
se in quelle armi dove sono richieste  
così svariate ed estere conoscenze a ben  
adempiere gli uffici fosse da concedere  
ai Sott-Ufficiali la stessa parte negli

avanzamento che è stabilita per gli  
altri Paesi.

Rispetto al servizio specialmente si  
avverte che mentre gli Ufficiali  
provenienti dagli Istituti Militari passano  
alternamente dal Regg. d'Aspiranti  
alle Direzioni, e da quello a quello  
gli Ufficiali tratti dalla classe dei S.  
Ufficiali non hanno altrimenti opere  
impiegate che brevemente il Reggimento.

Non nondimeno parve che riuscirebbe  
troppo grave il menomare ai S. Uff.  
di 2. armi i vantaggi assicurati a  
quelli degli altri Paesi, ed il Governo  
non esita a prendere per chi simili  
ed anche più favorevoli disposizioni.

Quando si dubita se si avessero ad  
imporre loro le stesse condizioni che sono  
imposte agli allievi degli Istituti mili-  
tari per l'ammissione a Proagonante  
in dette armi. Ma egli è evidente che  
tali condizioni renderebbero pressoché  
affatto illusorio il diritto che viene a  
tali Sott. Ufficiali accordato. Il Governo  
confida che la maggior perfezione a  
cui per la natura stessa di tali Paesi  
potranno recarsi le loro scuole, Reggi-  
mentali, batterà a renderle abili a  
soddisfare a quelle condizioni d'idoneità  
alquanto più severe che negli altri  
Paesi che saranno da essi richiesti se  
condoché esige il servizio delle armi loro

e che d'altra parte corrispondono ai maggiori lavori che in ogni arma sono loro comessi.

In questa determinazione il Governo fu confermato dalla considerazione che nelle volte meno eguo il rischio stato talora in uso di promuovere detti S. Uff. nelle altre armi, e che d'altra parte le qualità richieste negli Uff. dei corpi di cui si tratta non si riducono esclusivamente alle teorie scientifiche, ma consistono pure in gran parte dell'attitudine e delle qualità militari per modo che non è necessario che gli Ufficiali istruiti nelle Superiori parti della scienza vi siano in numero sufficiente, non vi sarà al certo inconveniente a che si dia per luogo ad Uff. che spreggono solo le cognizioni pratiche e le qualità militari. Quindi è che giusta il progetto tutti i S. Uff. delle dette armi saranno tratti dai S. Uff. di ogni arma e che un terzo dei posti di S. Uff. saranno devoluti ai S. Uff. medesimi. Inoltre quelli tra detti S. Uff. che fossero in grado di subire gli esami stabiliti per l'ammissione nel Corso loro degli Allievi degli Istituti Militari avranno diritto ad esservi ammessi, e superandoli felicemente saranno per lo più S. Uff. purché ben in tempo adempiano alle condizioni d'idoneità stabilite nel Titolo primo di questa legge.



Per lo adietro lo Stato Maggiore si alimentava quasi esclusivamente di ufficiali tratti dalle Scuole M<sup>te</sup> i quali continuavano quindi la carriera nel corpo stesso. L'esperienza ha dimostrato i difetti di questo sistema che già si volle correggere col R. Regio Decreto del 7. 1861. Giusta il progetto attuale i Capitani del corpo sarebbero tratti da Uff<sup>ti</sup> (Capitani o 2<sup>te</sup>) che hanno già prestato servizio negli altri corpi ed acquistata perciò le cognizioni pratiche necessarie alle importanti funzioni dello Stato Maggiore.

Per questi posti potranno concorrere gli Uff<sup>ti</sup> di tutto l'Armata e questa libera concorrenza non potrà non procurare al corpo Uff<sup>ti</sup> per ogni verso distinti.

Farà cura del Regolamento organico fin qui volte menovate e di quello speciale per lo Stato Maggiore di stabilire scrupolose quarenziane per l'ammissione nel corpo sia per via d'aspirantia in quell'altro modo che riesce più agevole all'uopo non senza procurare perche il corpo stesso sia pur provveduto di Uff<sup>ti</sup> che abbiano atteso a quei maggiori studi che abitualmente si richiedono al servizio giudiziario affidato allo Stato Maggiore ed a quelle altre circostanze che gli tolgono un conveniente sostituto potranno anche nei gradi superiori del corpo essere ammessi Uff<sup>ti</sup> di pari grado di altri corpi e potrà eho alla tua volta somministrare loro Uff<sup>ti</sup> superiori di provata capacità.

In questo modo lo Stato Maggiore verrà ad essere siccome dove un eletto corpo di Uff<sup>ti</sup> che non solo adempia l'evoluzione all'ufficio tuo, ma che promuova in tutto l'esercito il perfezionamento dei vari rami di servizio.

*S*ottotenenti dei cacciatori granatieri  
sono tratti per due terzi dai sott'ufficiali  
del corpo sia per la speciale attitudine  
che in essi richiedesi, sia per giusta ri-  
compenza al difficile servizio cui sono  
chiamati.

Il terzo rimanente è tratto dai  
sottotenenti degli altri corpi, avvegnachè  
non sia opportuno affidare tali cariche  
a giovani allievi usciti appena dai  
militari istituti.

Il sottotenente del Erenodi  
Provvidenza sono tratti per metà dai  
1<sup>o</sup> ufficiali del corpo, e per l'altra metà  
dai sott'uffi d'Artigliaria e di cavall<sup>ta</sup>,  
ai quali è così aperta un'altra via d'  
avanzamento, mentre del resto non si  
richiedono pel servizio di quel corpo le  
speciali cognizioni degli allievi degli  
istituti milit<sup>ri</sup>. Per analoghe  
considerazioni sono pur tratti in parte  
dai sott'uffi degli altri corpi i sottoten<sup>ti</sup>  
del corpo infermieri, che ora appunto  
si riordinando, mentre un terzo vien  
tratto dai sott'ufficiali del corpo stesso,  
ed anche di più quando sia possibile.

L'avanzamento ulteriore nei  
corpi oradetti ha quindi luogo nel corpo  
rispettivo fino al grado di capitano  
inclusivamente nel rispettivo corpo,  
e per gradi superiori giusta le norme  
generali stabilite nella sezione 1<sup>a</sup>  
salvo le speciali disposizioni per

~

1/ la nomina dei Comandanti della Provincia  
degli infermieri che sono per le stampe agevol-  
mente giustificate

La Sezione 3<sup>a</sup> del 7<sup>o</sup> articolo provvede  
per l'avanzamento nel servizio sedentario.  
Esso consta 1<sup>o</sup> dello stato Maggiore delle Piazze  
2<sup>o</sup> della Compagnia Guardie Reali del Palazzo  
3<sup>o</sup> dei Veterani; non furono contemplate  
gli invalidi e ciò conformemente ad un  
progetto di riordinamento che il governo  
sta ultimando dei corpi di Veterani ed invalidi.

L'avanzamento dello stato Maggiore delle  
Piazze fu ristretto per gli ufficiali che qui  
vi appartengono ad un quinto soltanto onde  
evitare che esso non riesca più rapido che nel  
servizio attivo come talora avvenne nel passato.

Di quattro quinte dei posti che vi si  
facevano vacanti sono riservate agli uff.<sup>li</sup> dell'Esercito.

Rispetto all'avanzamento nei gradi inferiori  
delle Guardie Reali del Palazzo si sono riprodotte  
le norme state finora in vigore.

Per gli ufficiali Veterani non ha luogo  
alcun avanzamento. Essi possono però concorrere  
all'avanzamento nello stato Maggiore delle Piazze.

Le disposizioni generali contenute nell'  
articolo 3<sup>o</sup> non richiedono anziché dichiarazioni.  
Gli art. 30 e 31 determinano il modo di compiere  
l'anzianità; l'art. 32 vieta che i prigionieri  
di guerra possano ottenere più che l'avanzamento  
di un grado mentre più non partecipano alle  
fatiche ed ai pericoli della guerra.

L'art. 33 determina alcune norme special-  
ziali da osservarsi nell'avanzamento ascritto  
ai gradi inferiori la proposizione dei Comandi  
di corpo assistito dagli ufficiali superiori del

Corpo stesso e quarentena anche dall'intervento di un ufficiale generale sembra concludere in giusta proporzione, i riguardi dovuti all'autorità dei comandanti colle quarentene cui hanno ragione gli ufficiali.

Non si può negare infatti che la grave responsabilità morale che viene così conferita ai comandanti suddetti sia in rispetto al governo sia in rispetto all'opinione pubblica dell'armata non sia per se stessa un ostacolo efficacissimo a quelle influenze che per avventura tendessero ad indurre talun comandante a qualche meno imparziale proposta.

Le stesse considerazioni esposte sul principio di questa relazione per cui si rimandarono al Regolamento organico le prescrizioni concernenti il modo di accertare l'idoneità consigliarono a rimandar pure allo stesso Regolamento quelle più speciali prescrizioni che rispetto alla formazione delle liste e proposizioni ora dette risulteranno opportune.

Quanto però ai gradi superiori a quello di Maggiore sarebbe riuscita superflua alcuna proposta dei comandanti militari e solo atta ad immaginare quella libertà di scelta che al governo suolsi serbare intera in impieghi di tanto rilievo tanto più che egli possiede mezzi più che sufficienti onde illuminarsi sul conto di tali ufficiali.

L'Art. 34. provvede per l'applicazione delle norme suddette agli ufficiali che prestano servizio fuori del proprio corpo, quali sono gli ufficiali addetti all'amministrazione ed agli ospedali militari e gli ufficiali d'ordinanza.

Signori

Colta legge sull'avanzamento verrà a compiersi quella serie di leggi che reggono la carriera mil<sup>re</sup> dal suo principio fino all'ultimo esito, la quale iniziata l'anno scorso colla legge delle Giubilazioni venne proseguita col progetto sullo stato degli ufficiali che spero sarà in breve convertito in legge, e col progetto sullo leva mil<sup>re</sup> già stato presentato da alcuni mesi al Senato del Regno. La qual serie di legge accompagnata dalla riforma del codice penale mil<sup>re</sup> di cui si va pure preparando il progetto, quando sia potuta recarsi a termine compirà l'organizzazione dell'Esercito in modo perfettamente contemporaneo al Reggimento politico del paese, e conferirà a quella grande istituzione nazionale nuova forza e dignità.

Dolente di non aver potuto per le ragioni già indicate presentar prima d'ora alla Camera il proposto progetto, io devo ora pregarla di volermi ~~non~~ sollecitare la discussione, e dichiararlo d'urgenza, non senza rappresentarle che l'avanzamento è nell'armata un bisogno di tutti.

i giorni, e che ciò non potrà  
darsi con perfetta regolarità  
costituita finchè quella non  
sarà definitivamente regolata  
per legge.

# VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue

1.<sup>o</sup> infraquesto progetto di legge sull'avanzamento nell'Esercito di terra sarà presentato al Parlamento Nazionale dal detto ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra il quale è incaricato di esporne i motivi, e di sostenere la discussione

## Titolo 1.<sup>o</sup>

### Delle Condizioni richieste per l'avanzamento

#### Art. 1.<sup>o</sup>

Nessuno può essere promosso a grado superiore se non ha l'idoneità.

L'idoneità è constatata a norma di speciale Regolamento emanato per Decreto Reale.

#### Art. 2.<sup>o</sup>

Nessuno può essere nominato Caporale se non ha servito un anno come Soldato.

#### Art. 3.<sup>o</sup>

Nessuno può essere nominato sottufficiale se non ha servito un anno come Caporale.

#### Art. 4.<sup>o</sup>

Le disposizioni degli Articoli 2. e 3. non sono applicabili ai Capi Musica, Capi Capij, Sergenti Bombellieri, e Tamburini maggiori.

#### Art. 5.<sup>o</sup>

Nessuno può essere Sottotenente:

1.<sup>o</sup> se non ha compiuto il 18. anno di età.

2.<sup>o</sup> se non ha servito due anni come Sottufficiale in un Corpo dell'Esercito, o non ha soddisfatto alle condizioni di ammissione dagli Istituti Militari a ciò stabiliti.

#### Art. 6.<sup>o</sup>

Nessuno può essere promosso a Luogotenente se non ha servito due anni come Sottotenente, salve le eccezioni contenute all'Articolo 21.

Art. 7<sup>o</sup>.

Nessuno può essere promosso al grado di Capitano se non ha servito due anni come Luogotenente.

Art. 8<sup>o</sup>.

Nessuno può essere promosso al grado di Maggiore se non ha servito 4. anni come Capitano.

Art. 9<sup>o</sup>.

Nessuno può essere promosso al grado di Tenente Colonnello se non ha servito tre anni come Maggiore.

Art. 10<sup>o</sup>.

Nessuno può essere promosso al grado di Colonnello se non ha servito due anni come Tenente Colonnello.

Art. 11.

Nessuno può essere promosso a grado superiore a quello di Colonnello se non ha servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Art. 12<sup>o</sup>.

Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro sarà ridotto di metà in tempo di Guerra.

Art. 13<sup>o</sup>.

Può inoltre essere derogato alle condizioni di tempo prescritte all'articolo precedente per l'avanzamento

- 1<sup>o</sup> per azioni segnalate debitamente giustificate e poste all'ordine del giorno;
- 2<sup>o</sup> Quando non si possa provvedere altrimenti alle vacanze occorse nei corpi in presenza del nemico.

---

## Titolo 2<sup>o</sup>.

Del modo in cui ha luogo l'avanzamento

---

### Sezione Prima

---

Norme generali per l'Armata attiva

Art. 14.

I Sottotenenti delle Armi di fanteria e di cavalleria sono tratti dai Sottufficiali delle Armi oradette e dagli allievi degli appositi Istituti militari a ciò stabiliti i quali soddisfacciano alle condizioni di uscita.

Un terzo delle vacanze nel grado di Sottotenente è devoluto ai Sottufficiali del Corpo in cui esistono le medesime.

Art. 15.

I Luogotenenti di fanteria e cavalleria sono nominati fra i Sottotenenti



del rispettivo Reggimento o Corpo cioè:

In tempo di pace per un terzo a scelta, e due terzi per anzianità di grado

In tempo di Guerra metà a scelta, e metà per anzianità di grado

Art.º 16.

I Capitani delle suddette Armi saranno nominati in tempo di pace cioè:

Nella Fanteria di linea fra i Luogotenenti della rispettiva Brigata

Nel Corpo di Bersaglieri fra i Luogotenenti del Corpo.

Nella Cavalleria fra i Luogotenenti dell'Arma.

In tempo di Guerra i Capitani di qualunque delle dette Armi saranno nominati fra i Luogotenenti del rispettivo Reggimento o Corpo.

In tempo di pace due terzi dei posti di Capitano saranno accordati per ordine di anzianità di grado, un terzo sarà accordato a scelta.

In tempo di Guerra metà dei posti sarà conferita per anzianità, e metà a scelta.

Art.º 17.

I maggiori i tenenti Colonnelli ed i Colonnelli sono scelti fra gli Ufficiali del grado inferiore sul totale dell'Arma rispettiva, o del Corpo di Stato maggiore.

Art.º 18.

I Gradi di Ufficiali Generali sono tutti conferiti a scelta su tutta l'Armata.

## Sezione Seconda.

### Disposizioni per i Corpi Speciali

Art.º 19.

I Sottotenenti Guardia del Corpo di S. M. sono tratti dai Sotto Ufficiali armati non meno di 15 anni di servizio, e di anni di grado nei Corpi dell'Armata di terra e di mare.

L'arranzamento ai gradi di Luogotenente e di Capitano ha quindi luogo fra gli Ufficiali Subalterni della Compagnia giusta le norme che sono o saranno determinate per Decreto S. M. però il primo Brigadiere ed il Brigadiere finiano sono entrambi nominati a scelta o nei Brigadieri della Compagnia, o nei Capitani o Luogotenenti dell'Armata, e quando non siano, sono pur sempre promossi al grado di Capitano.

Gli Ufficiali dei gradi superiori della Compagnia sono scelti nei varj Corpi dell'Armata, e concorrono per l'ulteriore arranzamento cogli Ufficiali del grado loro, e dall'Arma da cui provengono secondo le norme divise agli Articoli 8., 9., 10., 11.

Art.º 20.

I Sottotenenti del Corpo dei Carabinieri S. M. sono scelti fra i Marescialli d'alloggio del Corpo.

I Luogotenenti sono scelti per due terzi fra i Luogotenenti degli altri Corpi dell'Esercito, e per un terzo fra i Sottotenenti del Corpo medesimo.

La promozione di detti Sottotenenti a Luogotenenti ha luogo per due terzi a scelta, e per un terzo per ordine di anzianità di grado.

I Capitani sono nominati fra i Luogotenenti del Corpo metà a scelta, e metà per ordine di anzianità di grado nel Corpo stesso.

I Maggiori ed i Venuti Colonnelli sono nominati a scelta fra gli Ufficiali del grado immediatamente inferiore del Corpo.

I Colonnelli sono tutti fra i Venuti Colonnelli del Corpo o fra i Colonnelli degli altri Corpi dell' Esercito.

Art. 21.

Nelle armi d' Artiglieria e del Genio,

I Sottotenenti sono tratti dai Sott'ufficiali delle Armi rispettive;

I Luogotenenti sono tratti per due terzi dagli allievi degli Istituti mil<sup>ri</sup> che abbiano superato gli esami appositamente stabiliti, e per un terzo dai Sottotenenti delle rispettive armi per ordine di anzianità.

I Capitani sono tratti dai Luogotenenti dell' arma, cioè due terzi per ordine di anzianità, ed un terzo a scelta.

I Sottotenenti hanno diritto a prendere gli esami fissati per l'ammissione a Luogotenente degli allievi degli Istituti militari. - Quelli che superano i detti esami sono promossi a Luogotenente, ed ammessi ai corsi complementari dell' arma loro. - Essi non sono contemplati nel numero dei Luogotenenti tratti dai sottotenenti a norma del 2° alinea di questo articolo.

Art. 22.

I Capitani del No. Corpo di Stato maggiore sono tutti fra gli Ufficiali dell' Esercito che riuniscano i requisiti stabiliti da apposito Regolamento per l'ammissione nel Corpo medesimo.

Gli Ufficiali superiori sono tutti fra gli Ufficiali del grado immediatamente inferiore del Corpo, o fra gli Ufficiali di grado uguale delle altre Armi.

Art. 23.

I Sottotenenti di Cacciatori franchi sono tutti per due terzi fra i sott'ufficiali del Corpo, e per un terzo fra i Sottotenenti dell' Esercito.

per l'avanzamento ai gradi superiori al grado di Sottotenente si osservano le norme generali stabilite per gli altri Corpi di fanteria.

Art. 24.

I Sottotenenti del Corpo di treno di porvianda sono tratti per una metà dai sott'ufficiali del Corpo stesso, e per l'altra metà dai sott'ufficiali d' Artiglieria ed di Cavalleria per l'ulteriore avanzamento nel Corpo saranno seguiti le norme generali stabilite per gli altri Corpi dell' Esercito.

però il Comandante del Corpo può essere scelto fra gli Ufficiali del grado immediatamente

inferiore del Corpo, o degli altri Corpi dell'Esercito.

In occasione di spieganimento od aumento del Corpo gli Ufficiali dei vari gradi orror-  
-renti per completare i nuovi Quadri possono anche essere tratti dagli altri Corpi dell'Esercito.

Art.º 25.

I Sottotenenti del Corpo Infermieri sono tratti per un terzo almeno dai  
Sottuffiziali del Corpo e per rimanente dai 3.º Ufficiali degli altri Corpi.

potranno tuttavia essere destinati a Sottotenenti Infermieri quelli fra i Sottotenenti  
dell'Esercito che ne abbiano l'idoneità.

L'avanzamento al grado di Luogotenente ha luogo secondo le norme divisate all'Art.º 19.

I Capitani sono tutti nominati a scelta fra i Luogotenenti del Corpo.

Il Comandante del Corpo è scelto fra i Capitani del Corpo stesso, o fra i maggiori degli  
altri Corpi dell'Esercito.

In occasione di spieganimento od aumento del Corpo gli Ufficiali dei vari gradi orror-  
-renti per completare i nuovi Quadri potranno anche essere tratti dagli altri Corpi dell'Esercito.

---

## Sezione Terza

---

### Servizio Sedentario

Art.º 26.

Appartengono al servizio sedentario quanto all'arranzamento:

Lo Stato maggiore delle piazze,  
Le Guardie Locali del palazzo,  
I Petruani

Art.º 27.

Le Vacanze che succedono nello Stato maggiore delle piazze sono occupate:

1.º Per quattro quinte delle medesime da Ufficiali dell'Armata attiva di grado uguale  
ovvero da Ufficiali di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la carica vacante,  
i quali abbiano venti anni di servizio e sei anni di grado.

2.º Per l'altro quinto da Ufficiali del grado immediatamente inferiore a quello stabilito  
per la carica vacante, tratti per avanzamento a scelta dallo Stato maggiore delle piazze, oppure  
da Ufficiali di grado uguale, od immediatamente inferiore a quello vacante degli altri Corpi  
in servizio sedentario.

I Guardarmi sono tratti per tre quarti dai Sottufficiali dell'Armata attiva, e per  
l'altro quarto da quelli del servizio sedentario.

Art.º 28.

Le Guardie semplici della Compagnia delle Guardie Locali del palazzo  
sono tratti dai Caporali dei diversi Corpi dell'Armata di terra e di mare i quali contino  
sei anni di grado, e quindi di servizio, oppure sieno divenuti inabili alla milizia  
attiva per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio.

Non esser ammessi alla Compagnia essi divengono Sergenti.

Possono pure essere ammessi nella Compagnia come Guardie semplici Sargenti che abbiano sei anni di grado tra Sargente e Caporale e riuniscano le altre Condizioni dianzi divise.

Il Sottotenente ed il Luogotenente Della Compagnia sono tratti o da Militari di grado immediatamente inferiore della Compagnia o da militari di pari grado degli altri Corpi.

Le altre Cariche nella Compagnia saranno conferite ad Ufficiali dell' Esercito di grado uguale a quello stabilito per la Carica vacante, i quali abbiano almeno tutti anni di servizio e sei anni di grado.

Art. 29.

Gli Ufficiali di Veterani sono tratti dagli Ufficiali di grado uguale degli altri Corpi dell' Esercito.

---

### Titolo 3.<sup>o</sup>

---

#### Disposizioni Generali

---

Art. 30.

L'anzianità del grado è determinata dalla data del Decreto di nomina ad ogni grado, od a parità di data, da quella del grado inferiore.

Art. 31.

Nel servizio prescritto dagli Articoli 2. a 12. non è computato quello che non sia prestato negli Eserciti Nazionali, né il tempo corso nei corsi complementari delle Armi speciali.

Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto:

- 1.° Il tempo durante il quale l'Ufficiale sia stato ritenuto per effetto di una sentenza o sospensione dalle funzioni in virtù della legge penale;
- 2.° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da Condanna;
- 3.° Il tempo corso in servizio sedentario
- 4.° Il tempo corso in tal condizione che a tenore della legge sullo Stato degli Ufficiali non sia considerato come servizio effettivo né di aspettativa:

Il tempo corso in aspettativa, dagli Ufficiali collocati in detta categoria in virtù della legge sullo Stato degli Ufficiali, o del Decreto Regio del 23. Luglio 1849. è computato per l'anzianità sì e come determinato dalla detta legge.

Il tempo corso in aspettativa, in riforma, od in altre categorie da Ufficiali collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti è computato sì e come era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora in vigore riguardo alle medesime.

Art.º 32..

Durante la prigionia di Guerra gli Ufficiali conservano i loro diritti di anzianità per l'avanzamento.

Nel caso previsto al n.º 1. dell' Articolo 13. potrà loro considerarsi un avanzamento per scelta.

In nessun caso però non potranno ottenere rientrando al servizio effettivo se non il grado immediatamente superiore a quello ond' erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri.

Art.º 33..

L'avanzamento a scelta sino al grado di maggiore inclusivamente ha luogo sulle liste di proporzione compilate dai Capi di Corpo col concorso degli Ufficiali Superiori, e presentate ai Generali Ispettori di ciò incaricati per essere presentate al Ministero

Art.º 34..

Gli Ufficiali che prestano servizio fuori dei Corpi possono dal ministro essere proposti per l'avanzamento a scelta in seguito a speciali rapporti dei Capi sotto i cui Ordini prestano servizio, e dietro le risultanze degli anteriori Stati Caratteristici del Corpo a cui appartengono.

Art.º 35.

Le norme da seguire per la compilazione di tali liste secondo la specialità delle varie armi saranno stabilite dal Reale Decreto di cui è menzione all' articolo 1.º

Art.º 36..

Il Governo può in esecuzione del principio stabilito dell'avanzamento per Corpo sino al grado di Capitano inclusivamente, effettuare quelle traslocazioni di Corpo ed anche di Guerra che saranno richieste dall'interesse del servizio.

Tali traslocazioni devono eseguirsi dietro le norme prescritte dal Regolamento citato all' articolo 1.º

Art.º 37

Non possono in nessun caso essere congedati gradi senz'impiego, o fuori dei quadri dell'Esercito, nè gradi onorarij, o gradi superiori all'impiego.

potrà soltanto in occasione di giubilazione essere congedato il grado immediatamente superiore, purchè l'Uffiziale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado.

Art.º 38.

Le promozioni degli Ufficiali sono tutte pubblicate mensilmente nel Giornale militare ufficiale coll'indicazione del turno d'avanzamento, del nome dell'Uffiziale che era provveduto dell'impiego divenuto vacante, e del motivo della vacanza.

Art.º 39..

Sono abrogate le Leggi ed i Regolamenti esistenti in quanto sono

contrari alla presente legge.

---

Disposizioni transitorie-

---

Art. 40.

La presente Legge avrà effetto a far tempo dal . . . . .  
prima di detta epoca. Il Governo procederà all'equiparamento dell'anzianità fra  
gli ufficiali dei Corpi di ciascun Arma.

Dat.

